



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 56 del 10/06/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA MAMELI TRATTO COMPRESO TRA LA VIA EMAUELA LOI E LA VIA MAZZINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a seguito della conclusione dei lavori edili e di completamento della via Mameli, tratto compreso tra la via Mazzini e la via Emanuela Loi;

Dato atto che in data è pervenuta da parte dell'ingegner Puddu Marco un parziale collaudo delle opere realizzate nella via Mazzini;

Considerato che l'ingegnere Puddu Marco ha comunicato il completamento delle opere fognarie, idriche;

Considerato che l'impianto di illuminazione pubblica sono state completate e che la via Mameli è strada di collegamento tra la via Mazzini e la via Emanuela Loi;

Acquisita la relazione sullo stato attuale delle opere di urbanizzazione primaria e parziale collaudo da parte dell'ingegnere collaudatore Puddu Marco;

Valutato positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'apertura della strada è necessaria la modifica della seguente disciplina della circolazione:

- via Mameli tratto compreso tra la via Fratelli Bandiera e la via Emanuela Loi, verrà istituito il doppio senso di marcia e con un divieto di sosta lato destro, direzione da via Fratelli Bandiera direzione via Emanuela Loi ;

Visti gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

La circolazione stradale lungo tutta la via Mameli, tratto compreso tra la via Emanuela Loi e la via Fratelli Bandiera, con l'istituzione del doppio senso di circolazione;

-nella via Mameli, l'istituzione del divieto di sosta sul lato destro, direzione di marcia via Fratelli Bandiera - via Emanuela Loi;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**



- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia .

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

10/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia



COMUNE DI CAPOTERRA
